



**Città di Lonato del Garda**

**Provincia di Brescia**

## *Piano di localizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi*



Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 69  
del 28 dicembre 2017



**COMUNE DI LONATO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

**SISTEMA DI DIFFUSIONE**  
**DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE**  
**PER I PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI**

**INDICE**

Articolo 1 - Finalità, durata e normativa di riferimento.

**PARTE I – PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

Articolo 2 Definizione.

Articolo 3 Domanda di autorizzazione per apertura punto vendita in forma esclusiva.

Articolo 4 Apertura di punti di vendita esclusivi in locali o strutture su suolo pubblico o su aree private.

Articolo 5 Ampliamento e trasferimento di punti di vendita esclusivi in locali o strutture su suolo pubblico o su aree private.

Articolo 6 Subingresso.

Articolo 7 Sospensione dell'attività.

Articolo 8 Cessazione dell'attività.

Articolo 9 Cause di decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 10 Orari di apertura.

**PARTE II - PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Articolo 11 Definizione.

Articolo 12 Procedure.

**PARTE III – FORME PARTICOLARI DI VENDITA**

Articolo 13 – Definizione.

**PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14 – Sanzioni.

Articolo 15 – Monitoraggio sulla rete distributiva di quotidiani e periodici.

Articolo 16 – Applicazione delle norme.

**Art. 1**  
***(Finalità, durata e normativa di riferimento)***

1. Il presente piano definisce i criteri in base ai quali il Suap dovrà provvedere al rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei presupposti determinati dall'evoluzione legislativa intervenuta che ha portato a:

- 1) eliminazione dei vincoli quantitativi ed ai contingentamenti;
- 2) individuazione di un iter maggiormente articolato per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di punti di vendita esclusiva in "zone vincolate"

2. Il presente piano ha durata triennale a decorrere dalla sua adozione. Esso, comunque, rimarrà efficace fino all'approvazione di un nuovo piano o all'aggiornamento dello stesso.

3. Prima dell'approvazione è necessario acquisire, a titolo consultivo, il parere delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e delle associazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale o regionale dei rivenditori. Tale parere deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, oltre il quale il comune approva il piano.

Norme di riferimento:

D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 e D.lgs. 59/2010;

D.lgs 24 aprile 2001 n. 170;

DL 4/7/2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

D.lgs 26 marzo 2010 n. 59;

DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;

DCR 23 giugno 2015 n. X/730

**PARTE I – PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

**Art. 2**  
***(Definizione)***

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita specifica di quotidiani e periodici in base al D.Lgs. 170/2001.

In tali esercizi una parte della superficie di vendita può essere destinata a:

- 1) erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica;
- 2) commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali (pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, altri prodotti non alimentari) purché l'attività prevalente rimanga quella di quotidiani e periodici. Per tali prodotti non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.lgs 59/2010.
- 3) Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti esclusivi, fatta eccezione per i pastigliacci e per le bevande pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.lgs 59/2010.

### **Art. 3**

#### ***(Domanda di autorizzazione per apertura punto vendita in forma esclusiva)***

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva va inoltrata per via telematica al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede dell'attività e deve essere corredata dei seguenti elementi e indicazioni:

- nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora già in essere;
- possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1988, come modificato dal D.Lgs. 59/2010;
- indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;
- dichiarazione di ottemperanza alle seguenti disposizioni:
  - possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
  - attestazione di conformità della domanda alle disposizioni previste negli articoli 4bis e 5 del D.lgs 170/2001 quali: il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici non può subire variazioni; dotazione di un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita, divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
  - conformità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali;
- richiesta di concessione del suolo, nel caso di installazione di edicola/chiosco su area pubblica;
- dichiarazione dell'eventuale carattere stagionale dell'attività
- estratto mappa;
- estremi ultima pratica edilizia;
- certificato di agibilità dei locali.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, oppure dalla data in cui l'interessato ha presentato la documentazione integrativa richiesta, ossia da quando l'istanza risulta completa, il Responsabile deve concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per lo svolgimento dell'attività deve avvenire sulla base di quanto previsto dal successivo art. 4 del presente Piano.

4. Decorso il termine di cui sopra senza che il Responsabile abbia adottato alcun provvedimento, l'istanza si intende accolta e, di conseguenza, l'autorizzazione rilasciata. In caso di silenzio assenso il richiedente comunica formalmente al Suap comunale l'inizio dell'attività di vendita, richiedendo la consegna del titolo autorizzativo.

### **Art. 4**

#### **(Apertura di punti di vendita esclusivi in locali o strutture su suolo pubblico o su aree private)**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi si applicano le seguenti condizioni:

### **IN LOCALI O STRUTTURE TIPO “CHIOSCO” SU SUOLO PUBBLICO:**

La realizzazione e l'apertura di punti vendita esclusivi su area pubblica in locali o strutture tipo “chiosco” è subordinato al contestuale rilascio dell'autorizzazione commerciale e del titolo abilitativo nonché alla concessione all'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento della relativa tassa. Qualora i locali/chioschi siano ubicati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o sottoposte a vincolo culturale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004: acquisizione del parere della Soprintendenza e del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- b) zone sottoposte a vincolo culturale ai sensi dell'art. 10 D.lgs 42/2004 e, in particolare, nelle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett. g) del medesimo decreto: acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del medesimo D.Lgs 42/2004.

### **IN LOCALI O STRUTTURE TIPO “CHIOSCO” SU AREA PRIVATA**

La realizzazione e l'apertura di punti vendita esclusivi su area privata in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o sottoposte a vincolo culturale è subordinato al contestuale rilascio dell'autorizzazione e del titolo abilitativo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) zone sottoposte a vincolo paesaggistico dell'art. 146 del d.lgs 42/2004: acquisizione del prescritto parere della Soprintendenza, dell'autorizzazione paesaggistica nonché la verifica della conformità alle previsioni urbanistiche.
- b) zone sottoposte a vincolo culturale ai sensi dell'art. 10 del medesimo del d.lgs 42/2004: acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del medesimo Decreto Legislativo 42/2004 e verifica della conformità alle previsioni urbanistiche

La realizzazione e l'apertura di punti vendita esclusivi su aree private in zone non sottoposte a vincolo paesaggistico e/o a vincolo culturale è subordinato al contestuale rilascio dell'autorizzazione commerciale e del titolo abilitativo.

## **Art. 5**

### **(Ampliamento e trasferimento di punti di vendita esclusivi in locali o strutture su suolo pubblico o su aree private)**

1. Gli ampliamenti e i trasferimenti dell'attività delle rivendite devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e sono soggetti a preventiva

comunicazione al Comune attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica disponibile sul portale SUAP.

2. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Il Comune, effettuato il controllo della regolarità della documentazione prodotta, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.

3. In caso di trasferimento e/o ampliamento dell'attività l'interessato dovrà dichiarare la conformità urbanistica, edilizia e sanitaria dei nuovi locali.

Il Suap trasmetterà copia della "comunicazione" allo sportello unico per l'edilizia " per le verifiche di competenza

#### **Art. 6** ***(Subingresso)***

1. Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo per atto tra vivi o mortis causa o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento del titolo autorizzatorio abilitante.

2. Il subentrante deve inoltrare al Comune apposita comunicazione telematica dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, nonché la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Piano.

#### **Art. 7** ***(Sospensione dell'attività)***

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune tramite comunicazione.

#### **Art. 8** ***(Cessazione dell'attività)***

In caso di cessazione definitiva all'attività esclusiva di vendita di quotidiani e periodici, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione.

#### **Art. 9** ***(Cause di decadenza dell'autorizzazione)***

1. Il Comune procede alla dichiarazione della decadenza degli effetti dell'autorizzazione per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo casi di forza maggiore adeguatamente motivati e documentati;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore a 12 mesi;
- perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione;
- non rispetti, nello svolgimento dell'attività, quanto stabilito dall'articolo 5 del Dlgs 170/2001 e dall'articolo 2 del presente Piano.

2. Nei casi di cui ai primi due capoversi la decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata previa diffida al titolare a provvedere all'apertura della rivendita entro trenta giorni dalla data della notifica.

**Art. 10**  
**(Orario di apertura)**

I punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici possono determinare liberamente l'orario e le eventuali giornate di chiusura, nel rispetto degli accordi intercategoriale.

**TITOLO II - PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI**

**Art. 11**  
**(Definizione)**

Per punti di vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che vendono in maniera non prevalente quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci e precisamente:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e olii minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare: ristoranti, rosticcerie, trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali;
- e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

**Art. 12**  
**(Procedure)**

1. L'avvio di un punto vendita non esclusivi è soggetto alla trasmissione telematica di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attraverso il portale comunale.
2. L'attività di rivendita in forma non esclusiva non può mai essere svolta in modo autonomo, né trasferita o ceduta a terzi, separatamente dall'attività principale. In caso di cessazione o sospensione da parte di un punto vendita non esclusivo della sola attività di rivendita di quotidiani e periodici andranno presentate le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

**PARTE III – FORME PARTICOLARI DI VENDITA**

**Art. 13**  
**(Definizione)**

Non è soggetta al rilascio di autorizzazione:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiosi, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi di società editrici e redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

- e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costruisce un servizio al cliente;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14** ***(Sanzioni)***

In caso di violazioni dell'art. 4, 5 e 12 del presente Piano si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.943,00 prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs.114/98.

Per la violazione degli articoli 6 e 8 del presente Piano si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98.

La violazione delle disposizioni previste negli articoli 4bis e 5 del D.lgs 170/2001, richiamate all'art. 3 del presente Piano, è sanzionabile con il pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000, ai sensi dell'art. 119 della L.R. 6/2010 e ssmmii.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del servizio, sentita la Polizia Locale, può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni ai sensi dall'Art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le sanzioni sono accertate e applicate con le modalità previste dalla legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. e dalla vigente normativa regionale in materia.

Qualora il soggetto sanzionato non provveda al pagamento entro i termini di legge senza avere presentato scritti difensivi, o nel caso di reiezione degli scritti difensivi presentati, il responsabile dell'Ufficio Commercio provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, indicando in maniera motivata, l'importo della sanzione pecuniaria da applicare e le eventuali sanzioni accessorie.

### **Art. 15** ***(Monitoraggio sulla rete distributiva di quotidiani e periodici)***

Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative a nuove aperture, subingressi, cessazioni, decadenze entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

### **Art. 16** ***(Applicazione delle norme)***

Per quanto non previsto dal presente Piano si applicano le disposizioni contenute nella normativa di riferimento vigente.